

Il Fondo di garanzia per le PMI Le novità introdotte dal DL 17 marzo 2020, n.18 (“D.L. Cura Italia”)

MEDIOCREDITO
CENTRALE

|
INVITALIA
|

Le misure riguardanti il Fondo introdotte dal DL Cura Italia

- ❑ Il DL Cura Italia ha introdotto importanti misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- ❑ Il Governo ha individuato nel Fondo di garanzia per le PMI uno degli strumenti principali su cui intervenire per **rafforzare ulteriormente la sua azione di sostegno all'accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese.**

- L'articolo 49 prevede una serie di modifiche rilevanti al funzionamento ordinario del Fondo;

- L'articolo 56 prevede delle misure di sostegno finanziario per le imprese e un'ulteriore modalità di intervento del Fondo

Modifiche in deroga alle vigenti Disposizioni Operative del Fondo

Il comma 1) introduce diverse misure da applicarsi, in deroga alle vigenti disposizioni operative del Fondo, per un **periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del DL stesso**.

Gratuità ed eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento

- La garanzia del Fondo è **concessa sempre a titolo gratuito** (lettera a).
- **Eliminata la commissione** a carico dei soggetti richiedenti **in caso di mancato perfezionamento** delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo (lettera h).

Misura operativa per tutte le richieste di garanzia presentate a partire dal 17/3/2020

Innalzamento dell'importo massimo garantito per impresa (lettera b)

L'importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario finale viene innalzato **a € 5 mln** rispetto ai € 2,5 mln attuali.

Per rendere operativo il disposto normativo si è resa necessaria l'adozione di un nuovo metodo di calcolo dell'ESL.



Ieri è pervenuta autorizzazione formale da parte della CE per l'applicazione del metodo di calcolo utilizzato per le small mid-cap a tutta l'operatività del Fondo

Modifiche in deroga alle vigenti Disposizioni Operative del Fondo

Innalzamento delle percentuali di copertura (lettera c)

- Per gli interventi di garanzia diretta, prevista una copertura pari all'**80%** dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria **per un importo massimo garantito per impresa di € 1,5 mln**;
- Per gli interventi di riassicurazione, prevista una copertura al **90%** dell'importo garantito dal Confidi o altro fondo di garanzia **per un importo massimo garantito per impresa di € 1,5 mln**.

Misura operativa per tutte le richieste di garanzia presentate a partire dal 17/3/2020.

Garanzia su operazioni di estinzione di finanziamenti non già garantiti (lettera d)

Vengono rese ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione/consolidamento su stessa banca (o banche appartenenti allo stesso gruppo bancario) di operazioni che **non erano già garantite** dal Fondo, a condizione che vi sia un **10% di credito aggiuntivo** rispetto al debito residuo dell'operazione che si sta rinegoziando/consolidando.

N.B. La regola del 10% si applica solo per questa casistica. Non viene applicata a tutte le operazioni di rinegoziazione/consolidamento che erano già ammissibili alla garanzia del Fondo

Misura operativa per tutte le richieste di garanzia presentate a partire dal 17/3/2020.

Modifiche in deroga alle vigenti Disposizioni operative del Fondo(2/4)

Semplificazione ed estensione dei criteri di ammissibilità per i soggetti beneficiari finali (lettera g)

- Ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione dell'impresa viene effettuata **esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario** (dati di bilancio).
- Si segnala che , al **solo fine della definizione della misura degli accontamenti a titolo di coefficiente di rischio**, in sede di compilazione della domanda dovranno comunque essere inseriti/acquisiti i dati sull'**andamentale** (CR, pregiudizievoli e Credit Bureau)

N.B. E' ancora valida l'esclusione dei soggetti beneficiari finali che sulla base del modulo economico-finanziario rientrano in **fascia 5**

- Sono stati resi ammissibili anche i soggetti beneficiari finali che presentano **posizioni classificate come scadute e/o sconfinite deteriorate** nei confronti del soggetto finanziatore (ai sensi della vigente normativa Banca d'Italia).

Misure operative per tutte le richieste di garanzia presentate a partire dal 17/3/2020.

Modifiche in deroga alle vigenti Disposizioni operative del Fondo(3/4)

Sospensione del pagamento delle rate/quote capitale di operazioni già garantite dal Fondo (lettera f)

- La garanzia viene **confermata d'ufficio** per tutte le operazioni garantite dal Fondo per le quali le banche/intermediari finanziari abbiano **concesso la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale.**

- Tale norma viene applicata anche alle richieste di sospensione riferite ad imprese che abbiano delle posizioni debitorie classificate dalla banca come **esposizioni non performing** e per i finanziamenti che presentano **rate scadute da più di 90 giorni.**

N.B. Per questa particolare fattispecie non dovrà più essere utilizzato l'allegato 17 (il quale resta valido per tutte le altre casistiche – piani di rientro e rimodulazioni di piani esistenti)

Il Gestore ha predisposto un modulo ad hoc per l'invio di tali richieste – Allegato 13-bis

Modifiche in deroga alle vigenti Disposizioni operative del Fondo(3/4)

Garanzie su portafogli: incremento della copertura (lettera j)

La copertura della tranche junior da parte del Fondo può essere **incrementata del 50%** (esempio 7% di base + 3,5% di incremento) per tutti i portafogli di finanziamenti dedicati alle imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19 o appartenenti per almeno il 60%, a settori/filiere colpiti dall'epidemia.

In presenza di ulteriori garanti sulla tranche junior (ad. Esempio Sezioni Speciali), la copertura verrà incrementata di un ulteriore **20%**.

Proroga dei termini di tutti gli adempimenti amministrativi (lettera m)

La scadenza di tutti gli adempimenti amministrativi è **prorogata di 3 mesi**

Misura applicata a tutti gli adempimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del DL e per quelli originatisi a partire dalla predetta data

Modifiche in deroga alle vigenti Disposizioni operative del Fondo(4/4)

Interventi in favore di persone fisiche che svolgono attività di impresa o professioni (lettera k)

Per i finanziamenti di importo **fino a € 3 mila** e con **durata pari a 18 mesi meno un giorno** concessi a favore di persone fisiche che svolgono attività di impresa o professioni danneggiate dall'emergenza COVID-19, l'intervento del Fondo è concesso:

- a titolo **gratuito**;
- **senza alcuna valutazione del merito creditizio dell'impresa**;
- nella misura dell'**80%** per gli interventi di garanzia diretta e nella misura del **90%** per gli interventi di riassicurazione

Misura operativa per tutte le richieste di garanzia presentate a partire dal 17/3/2020.

Ulteriori disposizioni dell'art.49 del D.L. Cura Italia (1/2)

Potenziamento del Fund Raising del Fondo

1. Introdotta la possibilità per gli **Organismi privati di costituire Sezioni speciali**.
2. Per le operazioni garantite, in tutto o in parte con le sezioni speciali, è prevista la possibilità di elevare la percentuale massima della garanzia del Fondo per le nuove operazioni fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell'Unione Europea qualora quest'ultimo venga elevato rispetto al limite previsto alla data di entrata in vigore del DL COVID-19

Risorse per l'operatività su portafogli

Il comma 3 dispone che per **l'operatività di portafoglio vengano utilizzate le risorse ordinarie del Fondo**, ferma restando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 % della dotazione disponibile del Fondo

Ulteriori disposizioni dell'art.49 del D.L. Cura Italia (2/2)

Disposizioni per il microcredito

- Per gli operatori di microcredito di cui all'art.111 del TUB, in possesso dei requisiti di micro piccola media impresa, la garanzia del Fondo è concessa sulle operazioni di microcredito:
 - ✓ **A titolo gratuito;**
 - ✓ Nella misura dell'**80%** dell'ammontare del finanziamento;
 - ✓ **Senza valutazione del merito creditizio relativamente alle imprese start-up**

- Innalzamento dell'importo massimo delle operazioni di microcredito a **€ 40 mila**.



Per rendere operativo tale disposto normativo è necessario l'adeguamento del D.M. 17 ottobre 2014, n.176

Articolo 56 del DL Cura Italia

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, sono state introdotte delle misure specifiche in favore delle imprese:

- a) **Divieto di revoca fino al 30/9/2020** delle aperture di credito a revoca e ai prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;
- b) **Proroga automatica della scadenza fino al 30/9/2020** per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30/9/2020;
- c) **Sospensione fino al 30/9/2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing** in scadenza al 30/9/2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale.



Per le operazioni garantite dal Fondo, il Gestore ha predisposto **l'allegato 13-ter** per poter richiedere:

- a) La proroga della scadenza della garanzia fino al 30/9/2020 per tutte le aperture di credito a revoca e ai prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti che presentano una data di scadenza della garanzia antecedente al 30 settembre 2020;
- b) la proroga della scadenza della garanzia fino al 30/9/2020 dei prestiti non rateali;
- c) l'estensione della durata della garanzia fino al 30/9/2020 dei prestiti rateali

Articolo 56 del DL Cura Italia

- Il comma 6 prevede la costituzione di una apposita **Sezione speciale del Fondo**, con una dotazione di **€ 1,73 mld**, finalizzata al rilascio di garanzie sulle operazioni finanziarie oggetto delle misure di sostegno illustrate precedentemente.
- La garanzia del Fondo ha natura **sussidiaria** ed è concessa:
 - ✓ **A titolo gratuito**;
 - ✓ **Senza valutazione** del merito creditizio dell'impresa



Come previsto dal comma 11, per rendere operativa tale misura, le Disposizioni Operative del Fondo dovranno essere integrate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL COVID-19.